

Allegato "A" alla deliberazione C.C. n. 40 del 29.10.2019



CITTA' DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO SUI BENI COMUNI

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 I cittadini attivi
- Art. 5 Patto di collaborazione
- Art. 6 Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici
- Art. 7 -Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi
- Art. 8 -Promozione della creatività urbana

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

- Art. 9 Disposizioni generali
- Art. 10 Proposte di collaborazione

CAPO III - Interventi di cura e valorizzazione di spazi pubblici

- Art. 11 Interventi di cura occasionale
- Art. 12 Gestione condivisa di spazi pubblici e di spazi privati ad uso pubblico
- Art. 13 Interventi di valorizzazione di spazi pubblici

CAPO IV - Formazione

- Art. 14 Il ruolo delle scuole

CAPO V- Forme di sostegno

- Art. 15 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Art. 16 Affiancamento nella progettazione
- Art. 17 Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti
- Art. 18 Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO VI - Comunicazione, trasparenza e valutazione

- Art. 19 (Comunicazione collaborativa)

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

- Art. 20 Prevenzione dei rischi
- Art. 21 Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO VIII- Disposizioni finali e transitorie

- Art. 22 Disposizioni transitorie

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e il Comune di Susa per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani.

2. La promozione della cittadinanza attiva, in attuazione degli artt. 118 comma 5 e 117 comma 6 della Costituzione, e dell'art. 3 numero 5 del D.Lgs n. 267/2000, è riconosciuta quale funzione istituzionale dell'Ente.

3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere strumentalmente collegati alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini;

b) Amministrazione condivisa: attività di cura, gestione condivisa, dei beni comuni, per la fruizione collettiva, in collaborazione con la Civica Amministrazione. L'amministrazione condivisa dei beni comuni è promossa dalla libera iniziativa dei cittadini attivi e dalla civica amministrazione;

c) Cittadini attivi: tutti i soggetti individuali, o comunque riuniti in formazioni sociali, anche esercenti attività economiche, che in modo impersonale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, e senza spendita di nome, si attivino per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento.

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

e) Patto di collaborazione: accordo in forma scritta mediante il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani.

f) Cura: attività volte alla protezione, conservazione e manutenzione beni comuni urbani, di proprietà della Civica Amministrazione; i cittadini attivi possono fare oggetto di cura anche beni comuni di proprietà privata o di altri enti pubblici, conferiti nelle forme ammesse dall'ordinamento e secondo regole condivise con la civica amministrazione.

La cura può essere occasionale o periodica; di norma la cura non può sostituirsi a prestazioni altrimenti programmate dalla Civica Amministrazione bensì integrativa, complementare e migliorativa dei livelli di qualità perseguiti dalla Civica Amministrazione.

g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

h) Interventi di valorizzazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni partecipi, tramite metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidano sul miglioramento della qualità della vita nella città.

i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Sussidiarietà: la collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione è improntata al rispetto e alla promozione dei valori costituzionali enunciati dagli articoli 1, 2, 3, 9, 42 e 118 della Costituzione Italiana, e alla valorizzazione della comunità territoriale;

b) Autonomia civica: l'Amministrazione comunale riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne e promuoverne l'esercizio effettivo;

c) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione comunale e i cittadini attivi improntano i loro rapporti sulla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

d) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione comunale garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

e) Responsabilità: l'Amministrazione comunale valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione tra e con i cittadini stessi, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

f) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

g) Sostenibilità: l'Amministrazione comunale, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

h) Proporzionalità: l'Amministrazione comunale commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

i) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

l) Informalità: l'Amministrazione comunale richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

m) valorizzazione del pluralismo sociale e delle pari opportunità: la collaborazione tra l'Amministrazione comunale e i cittadini attivi valorizza le differenze, come elementi di ricchezza civile, culturale, sociale, e promuove le pari opportunità.

Art. 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di valorizzazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di valorizzazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento è condizionata alla determinazione secondo il metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
7. Nella cura e valorizzazione dei beni comuni la Civica Amministrazione può impiegare, secondo modalità concordate nei patti di collaborazione, giovani reclutati attraverso il Servizio Civile Nazionale.

Art. 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e valorizzazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
 - i) eventuale supporto tecnico del personale comunale competente, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'eventuale applicazione di penalità per l'inosservanza delle clausole del patto;
 - l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità

delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la valorizzazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- rigenerare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici in disuso riattivandone la funzione sociale.

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di valorizzazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento al Sito del Comune.

2. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

3. Gli spazi e gli edifici di cui al presente Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Art. 8 - Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può riservare una quota degli spazi pubblici allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 9 - Disposizioni generali

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione italiana. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico- amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. L'istruttoria dell'istanza verrà eseguita dall'ufficio competente per materia, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso della Giunta Comunale.

Art. 10 - Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di valorizzazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione al fine di acquisire, da parte dei soggetti interessati ed entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.
6. La struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al responsabile dell'area competente per materia.
7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
8. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.
9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del responsabile dell'area.
10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e, se ritenuto opportuno, anche su quello turistico al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III – Tipologie di interventi

Art. 11 - Interventi di cura occasionale

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma necessita in ogni caso di autorizzazione o nulla osta.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sul sito del Comune gli interventi realizzati.

Art. 12 - Gestione condivisa di spazi pubblici e di spazi privati ad uso pubblico

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

Art. 13 - Interventi di valorizzazione di spazi pubblici di maggiore entità

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di valorizzazione o recupero degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di valorizzazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di valorizzazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di valorizzazione. In tal caso l'Amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di valorizzazione, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

CAPO IV - Formazione

Art. 14 - Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni.
2. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO V - Forme di sostegno

Art. 15 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune può eventualmente fornire, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo per lo svolgimento delle attività

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 16 - Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 17 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo dell'eventuale contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti secondo le disposizioni dettagliate nel patto sottoscritto.

Art. 18 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

CAPO VI - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 19 - Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla valorizzazione dei beni comuni urbani.

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

Art. 20 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, sempre compatibilmente con le risorse stanziare o da stanziarsi a tal fine in bilancio.

Art. 21 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate, sempre compatibilmente con le risorse stanziare o da stanziarsi a tal fine in bilancio.

CAPO VIII - Disposizioni finali e transitorie

Art.22 - Disposizioni transitorie

Le esperienze di collaborazione già avviate in forma spontanea alla data di entrata in vigore del Regolamento potranno essere disciplinate da patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Il presente Regolamento ha carattere sperimentale, pertanto soggetto a possibili variazioni ed integrazioni che si dovessero rendere utili a seguito dell'applicazione concreta.